

52545/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 30/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. ALDO CAVALLO
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. FILIPPO CASA
- Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 2114/2014-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 52413/2013
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nei confronti di:

avverso l'ordinanza n. 17640/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
ROMA, del 28/10/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *F. Salemi, che ha*
chiesto l'accoglimento del ricorso;

RM

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 28 ottobre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Roma accoglieva il reclamo proposto da _____ avente ad oggetto la possibilità di usufruire - lì dove le condizioni organizzative lo consentano - del colloquio «prolungato» sino ad ore due, ai sensi dell'art. 37 comma 10 d.P.R. 30.6.2000 n.230, nel caso di mancata fruizione del colloquio nel mese precedente, sempre che i congiunti risiedano in comune diverso da Roma. Va premesso che nei confronti del detenuto risulta emesso decreto di sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-*bis* ord. pen. ma ad avviso del Magistrato di Sorveglianza tale condizione, pur comportando *ex lege* la riduzione del numero di colloqui fruibile (uno al mese) non preclude l'applicazione della norma che regola la durata massima dei colloqui (art. 37 comma 10 del Regolamento). Si fa riferimento alla decisione emessa da questa Corte, sul tema, in data 24 giugno 2013 n. 39537.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo violazione di legge regolatrice, rappresentata dall'art. 41-*bis* ord. pen. e dall'art. 37 DPR 230/2000 .

Nel ricorso si rappresenta che l'applicazione dell'art. 37 comma 10 Reg. nella parte in cui consente il prolungamento del colloquio a due ore anche per i soggetti raggiunti dal decreto applicativo del regime «differenziato» di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. finisce con violare il criterio di specialità tra le diverse norme trattamentali, essendo innegabile che l'applicazione dell'art. 37 comma 10 si tradurrebbe in una «regola» per tutti i soggetti sottoposti al regime differenziato, dato che la collocazione di tali detenuti è in forza di legge disposta in istituti lontani dal luogo di radicamento criminoso.

Lì dove l'art. 37 al comma 10 prevede che il colloquio «prolungato» è fruibile quando i congiunti risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto - se nella settimana precedente non vi sono stati colloqui - è evidente che si riferisce ai detenuti posti in regime ordinario e l'applicazione di detta previsione ai detenuti sottoposti al regime «differenziato» frustrerebbe le esigenze preventive sottese alla previsione legislativa.

Si prospetta inoltre la particolare rilevanza della questione interpretativa, non condividendosi l'orientamento richiamato nella decisione impugnata, auspicandone una rivalutazione o, in alternativa, investendo della questione le Sezioni Unite di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono.

Questa Corte si è di recente espressa sul tema oggetto del ricorso non solo con la decisione n. 39537 del 2013 (cui si compie riferimento nel provvedimento impugnato) ma anche con altre di analogo tenore (tra cui n. 49732 del 2013, 49733 del 2013, 49734 del 2013) il che rende costante l'orientamento interpretativo seguito e insussistente il presupposto per la richiesta trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite.

Va dunque ribadito che la norma di legge di cui all'art. 41 *bis* ord. pen. - nel prevedere espressamente al comma 2 *quater* i contenuti della sospensione delle regole di trattamento e degli altri istituti previsti dall'ordinamento penitenziario - fissa, in deroga al regime ordinario, in un solo colloquio al mese il numero delle occasioni di incontro, prevedendo altresì che gli stessi colloqui si svolgano in locali attrezzati, sì da impedire il passaggio di oggetti. E' prevista inoltre la videoregistrazione nonché - su autorizzazione dell'autorità giudiziaria - il controllo auditivo. Sono esclusi dalla ammissione al colloquio soggetti diversi dai familiari e conviventi salvo casi eccezionali previamente autorizzati dalla autorità penitenziaria o giudiziaria.

L'ampiezza della previsione normativa è tale da ritenere - dunque - che ulteriori limitazioni, al di là di quelle previste, non siano possibili, salvo che derivino da una assoluta incompatibilità della norma ordinamentale - di volta in volta considerata - con i contenuti normativi tipici del regime differenziato.

In particolare, l'art. 41 *bis* ord. pen. non prevede in modo esplicito il limite di durata dell'unico colloquio mensile (a differenza di quanto previsto per il colloquio straordinario effettuato, nei casi previsti, a mezzo del telefono, fissato in dieci minuti) e pertanto la norma regolatrice va effettivamente individuata nell'art. 37 comma 10 del regolamento (d.P.R. 30.6.2000 n.230) che indica in un'ora la durata massima.

Ciò posto, va detto che tale norma prevede due ipotesi di «ampliamento» della durata del colloquio, la prima correlata a «eccezionali circostanze» da valutarsi, dunque, caso per caso, la seconda correlata a due condizioni obiettive rappresentate dalla extraterritorialità del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti, unita alla circostanza della mancata fruizione del colloquio nella «settimana precedente» e sempre che le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano.

127

Ora, è evidente che mentre la prima previsione (circostanze eccezionali) non può dirsi in alcun modo in contrasto con le previsioni normative caratterizzanti il regime differenziato (e risulta dunque sempre applicabile, ferma restando la valutazione della eccezionalità del caso) la seconda previsione va «adattata» alle caratteristiche ontologiche della detenzione «conformata» ai sensi dell'art. 41 *bis* ord. pen .

In particolare, ricorrendo tendenzialmente in modo stabile il presupposto della extraterritorialità (data l'allocazione dei detenuti sottoposti al regime del 41 *bis*), è evidente che l'interpretazione del secondo presupposto (mancanza di colloquio nella settimana precedente) non può essere riferita a tale particolare «categoria» di detenuti, essendo per definizione assente il colloquio settimanale, sostituito da quello mensile. Detta parte della norma potrà dunque - secondo un criterio interpretativo logico-sistematico - trovare applicazione lì dove il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 *bis* ord. pen. non abbia effettuato il previsto colloquio nel «mese» antecedente.

Tale operazione interpretativa non si pone in contrasto con alcun principio generale dell'ordinamento - trattandosi di ordinaria individuazione dei nessi logici tra norme di legge tese a regolamentare la condizione della persona detenuta - nè comporta attenuazione alcuna del rigore cui è ispirata la disciplina del trattamento differenziato di cui all'art. 41 *bis* ord. pen., posto che le condizioni materiali di esecuzione del colloquio restano immutate così come la durata complessiva massima del medesimo, trattandosi esclusivamente di consentire il 'recupero' temporale della frazione non goduta e non utilizzata il mese antecedente.

Le esigenze organizzative dei singoli Istituti sono, inoltre, espressamente valutate e fatte salve nello stesso provvedimento impugnato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso il 30 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi

Il Presidente

Maria Cristina Diotto

